

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2019

111/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME 91/14, NELL'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1058^a riunione del 26 marzo 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 841/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 841/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 334/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 334/2018/R/eel);
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), del 30 novembre 2015, prot. Autorità 36426, del 9 dicembre 2015;
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER e di A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 15 novembre 2016, prot. Autorità 33521, del 16 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 31 luglio 2017, prot. Autorità 25770, dell’1 agosto 2017 (di seguito: seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 16 novembre 2017, prot. Autorità 37781, del 20 novembre 2017 (di seguito: terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna, del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 20 marzo 2018, prot. Autorità 9855, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), del 18 ottobre 2018, prot. Autorità 29754, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 31 ottobre 2018, prot. Autorità 31413, del 6 novembre 2018 (di seguito: quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 14 novembre 2018, prot. Autorità 32294, del 15 novembre 2018 (di seguito: quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 23, comma 3*bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l’Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del

capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;

- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;
- secondo quanto previsto dal regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63, 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06);
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità dell'impianto San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER;
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell'anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato all'impianto San Filippo del Mela 220kV per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio, senza soluzione di continuità (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2016);
- con la comunicazione congiunta, EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
 - richiesto all'Autorità che sia riconosciuto ad A2A ENERGIEFUTURE l'importo del Corrispettivo per l'anno 2016 relativo all'impianto citato;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da A2A ENERGIEFUTURE con la prima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto di un Corrispettivo relativo all'anno 2016 per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo

quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda e la terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, in relazione all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14 per il periodo di riferimento dell'anno 2016, ivi incluso l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14 e della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina del regime 91/14;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quarta e la quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA, indicando, nel contempo, un refuso in relazione alla voce dell'ammortamento e della remunerazione del capitale investito;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale che è soggetto al regime 91/14 senza essere ammesso al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell'impianto medesimo risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime 91/14;

- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per il periodo di riferimento dell'anno 2016;
- la deliberazione 334/2018/R/eel prevede che il tasso di indisponibilità utilizzato per il calcolo del corrispettivo per l'anno 2015 sia adottato anche ai fini della determinazione dell'indisponibilità media storica, di cui al comma 65.22, rilevante per i Corrispettivi degli impianti San Filippo del Mela con riferimento agli anni 2016-2018, limitatamente ai periodi in cui detti impianti siano soggetti al regime 91/14 o al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per il periodo di riferimento dell'anno 2016:
 - a) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - b) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di A2A ENERGIEFUTURE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - c) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - d) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
 - e) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, relativamente all'impianto San Filippo del Mela 220kV, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22, in tema di indisponibilità

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini di cui in premessa per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, il Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 30 aprile 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad A2A ENERGIEFUTURE;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini